

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	72	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	72	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	72	
PRESIDENTE	72	
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.</i> (520-27)	72	
PRESIDENTE	72, 73	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	72	
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612</i> (Rinvio della discussione): <i>Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.</i> (520-22)	73	
PRESIDENTE	73	
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 517</i> (Stralcio e rinvio della discussione): <i>Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.).</i> (520-31)	73	
PRESIDENTE	73	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	73	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517</i> (Stralcio, discussione e ratifica): <i>Revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria</i> (520-28)	73	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.</i> (520-28)	73	
PRESIDENTE	73, 74	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	73	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità.</i> (520-30)	75	
PRESIDENTE	75	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030.</i> (Stralcio): <i>Riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica.</i> (520-32).	79	
MARTINO GAETANO	79	
PRESIDENTE	79	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

	PAG.
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844 (Stralcio): Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni (520-29)</i>	80
PRESIDENTE	80
Disegno di legge (Rinvio):	
<i>Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, (975)</i>	80
PRESIDENTE	80
MOLINAROLI	80
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	80

La seduta comincia alle 9,20.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Borioni e Dossetti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Codacci Pisanelli interviene alla seduta in sostituzione dell'onorevole Chatrian e che, a sua richiesta, vi interviene altresì l'onorevole Turaturi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740: Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici. (520-27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, nel suo primo punto, reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

Il Ministero dei lavori pubblici, chiedendo lo stralcio di questo provvedimento, ha fatto conoscere che avrebbe gradito, in sede di ratifica, una proroga dei termini per l'esplicazione dei poteri competenti al Ministero stesso in tema di concessione alle Amministrazioni comunali della facoltà di espropriare, e dei termini per le agevolazioni fiscali in tema di stipulazione di atti e contratti. Inoltre il Ministero gradirebbe una proroga relativamente alla facoltà, attribuitagli dall'articolo 9 del decreto legislativo, di consentire che gli edifici abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.

L'efficacia di tali disposizioni risultò limitata al 31 dicembre 1949 per un errore di coordinamento tra il primo testo che comprendeva solo i primi otto articoli del decreto legislativo n. 740 ed il testo definitivo al quale — in un secondo tempo — fu aggiunto l'articolo 9. Per ovviare a questo errore, il Ministero propone che il termine relativo alla concessione della facoltà di espropriare sia portato al 30 giugno 1953, il termine relativo alle agevolazioni fiscali sia portato al 31 dicembre 1955 e il termine per la facoltà di cui all'articolo 9 sia portato al 31 dicembre 1950.

Si tratta, in sostanza, di prorogare i termini concernenti le città che necessitano di ricostruzione. Ritengo opportune, anzi necessarie queste modifiche.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere alle chiare spiegazioni del Presidente. Faccio presente che quando furono coordinati i due

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

testi, a causa della urgenza, non si fece attenzione alla data di scadenza che rimase quella del 31 dicembre 1949.

Chiedo quindi lo stralcio e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-27.

Avverto che il terzo comma dell'articolo 9, di cui si propone la soppressione, è presentemente così formulato:

« Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949 ».

Pongo allora in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione gli emendamenti del Governo:

« ART. 9. — Il terzo comma è soppresso.

« ART. 9-bis (nuovo). — « Le disposizioni dell'articolo 3 avranno efficacia sino al 30 giugno 1953, quelle dell'articolo 7 sino al 31 dicembre 1955 e quelle dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1950 ».

(Sono approvati).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della odierna seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612: Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra. (520-22).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612: Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra (520-22).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici chiede il rinvio della discussione di questo decreto legislativo.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547: Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.). (520-31).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il n. 520-31.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare ora l'onorevole Presidente di rinviare la discussione sulla ratifica di questo decreto legislativo dovendo io assentarmi per partecipare alla seduta della Commissione dei lavori pubblici del Senato ove è in discussione un disegno di legge indilazionabile.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (520-28).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, formulata dall'onorevole Turnaturi d'accordo con il Ministro per le finanze, di stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-28.

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a riferire sui decreti legislativi dei quali è stato ora approvato lo stralcio.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Col decreto legislativo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, fu disposta la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. Successivamente il Ministero del tesoro con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, promosse la revisione dei ruoli organici del proprio personale, disponendo, all'articolo 22, primo comma, che nei primi due anni di applicazione del decreto stesso, i periodi di anzianità di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, ed al 10° dei ruoli di gruppo *C*, fossero ridotti di un anno e mezzo.

Il Ministero delle finanze, allo scopo di porre i propri dipendenti nelle stesse condizioni di quelli del Ministero del tesoro, si fece promotore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, disponendo all'articolo 6 che « la riduzione dei limiti di anzianità di grado per le promozioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, limitatamente ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e al 10° dei ruoli di gruppo *C*, sarà applicata fino a due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso ».

Senonché, il secondo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, aveva già disposto che « i limiti di anzianità richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, comprese quelle di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto »; deducendosi con ciò che i funzionari delle finanze potevano essere promossi al grado superiore, col beneficio della anzianità di cui sopra è fatto cenno, « limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del decreto n. 1517 », mentre tale limitazione non esiste per i funzionari del tesoro. Pertanto con l'imprecisa formulazione dell'articolo 6 sopra riportato del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, il legislatore non ha raggiunto l'intento di porre sullo stesso piano i funzionari delle finanze e quelli del tesoro, anche se coll'articolo 23 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, il legislatore si era già preoccupato di stabilire espressamente che, qualora si addivenisse alla fusione dei ruoli tra l'Amministrazione delle finanze e quella del tesoro, le promozioni conferite s'intendevano effettuate con la stessa anzianità.

È evidente quindi che col decreto 7 maggio 1948, n. 732, il legislatore desiderava modificare la restrizione posta dal decreto 31 dicembre 1947, n. 1517, allargandone l'applicazione,

per i posti resisi disponibili, fino a due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto 31 dicembre 1947, n. 1517.

Si chiede perciò che, in sede di ratifica da parte del Parlamento del sopracitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, si modifichi l'articolo 6 nel modo seguente: « ...fino a due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, anche per i posti che si renderanno nel frattempo disponibili ».

Questa modifica è stata accettata anche dal Ministro delle finanze il quale con una lettera ha precisato di aderire alla mia proposta, la quale previene analoga proposta d'iniziativa governativa in corso, e che pertanto è stata abbandonata.

In sede di ratifica sarebbe però anche opportuno stabilire che la sostituzione del primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 732 abbia effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e ciò per evitare che la norma proposta riesca inoperante nel caso in cui entri in vigore dopo il 14 gennaio 1950.

Anche il Sottosegretario, a nome del Ministro, fece presente la necessità di prospettare alla Commissione l'opportunità di prorogare questi termini, perché questa norma, che avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti da due anni, è stata inoperante per l'imprecisa formulazione dell'articolo 6.

Questo inconveniente invece non si è verificato per il Ministero del tesoro. I colleghi sanno che i ruoli dei Ministeri delle finanze e del tesoro una volta erano unici. Poi vi fu lo sdoppiamento, ma il Ministro del tesoro, per garantire ai propri dipendenti che queste promozioni avessero efficacia anche nell'ipotesi di una unificazione dei due Ministeri, stabilì che le promozioni conferite ai dipendenti del Ministero del tesoro avessero la stessa efficacia di quelle conferite ai dipendenti del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Confermo alla Commissione che il Ministro delle finanze, con lettera 31 dicembre 1949, ha pienamente consentito alla proposta dell'onorevole Turnaturi, concordando con lui sulla necessità di chiarire l'articolo 6 del decreto legislativo da ratificare, data la sua imprecisa formulazione, e sulla necessità di aggiungere la proroga del termine.

Poiché nessuno chiede di parlare pongo anzitutto in votazione la formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni »;

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 732, è ratificato con le modificazioni seguenti: ».

(È approvato).

All'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo, attualmente così formulato:

« La riduzione dei limiti di anzianità di grado per le promozioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, limitatamente ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* e al 10° dei ruoli di gruppo *C*, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, sarà applicata fino a due anni dalla entrata in vigore del decreto stesso »;

si propone di sostituire il seguente nuovo testo:

« Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C*, di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 2 nel seguente testo proposto dal relatore:

« La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 732 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811: Variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità. (520-30).

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone lo stralcio e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-30.

Esporrò brevemente le ragioni per cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto lo stralcio e la ratifica con modificazioni di questo decreto legislativo.

Nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità, si è rivelata l'urgente necessità di apportare al decreto stesso, in sede di ratifica, alcuni lievi emendamenti ed integrazioni che rispondono ad un più approfondito esame della situazione del personale e sono giustificati da inderogabili ed urgenti necessità di servizio.

Si fa presente che tali modifiche non importano comunque aumento numerico di personale, né nuovi oneri di bilancio.

All'uopo è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, per il quale il Ministero del tesoro ha già dato la propria adesione definitiva.

Il provvedimento in sostanza prevede: la soppressione del posto (grado 8°-6°) di capo dell'ufficio di amministrazione e il corrispondente aumento di un posto del grado 8° dei segretari capi, disponendo, altresì, che le denominazioni « Ufficio affari generali e del personale » e « Ufficio di amministrazione » siano sostituite con quella di « Servizi amministrativi »; lo sdoppiamento dell'attuale ruolo dei preparatori (gruppo *C*) in due distinti ruoli: « Aiutanti tecnici » e « Preparatori » senza, peraltro, alcun aumento nel numero dei posti di ciascun grado; un lieve aumento del numero dei posti da conferire mediante concorsi per titoli ed esami — nella prima applicazione del decreto, dopo effettuate le promozioni, nonché gli eventuali inquadramenti — al personale già in servizio presso l'Istituto ed in possesso di determinati requisiti; la facoltà di valersi — per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e degli altri prodotti — dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte, il cui trattamento economico non potrà, comunque, superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado 4°.

Quest'ultima disposizione si rende assolutamente necessaria ed è della massima urgenza per assicurare il normale funzionamento dell'Istituto. È noto, difatti, che esso sovente deve valersi dell'opera, sia pure temporanea, di persone particolarmente versate in determinati campi tecnico-scientifici per soddisfare

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

a peculiari esigenze che si presentano man mano, in relazione allo sviluppo dell'Istituto medesimo. Tali esigenze si presentano con carattere di assoluta urgenza per il prossimo funzionamento della fabbrica di penicillina; fabbrica che l'Istituto sta allestendo per conto dello Stato.

Si aggiunge che già attualmente l'Istituto si trova in difficoltà per la mancata possibilità di servirsi dell'opera di tali specialisti, per cui l'urgenza del provvedimento è determinata in particolare dalle sopra prospettate esigenze.

Poiché nessuno chiede di parlare passiamo alle votazioni.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 811, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

All'articolo 12 del decreto legislativo attualmente così formulato:

« Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo dell'Ufficio degli affari generali e del personale, è prescritta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero i titoli considerati equipollenti alle lauree suddette dalle vigenti disposizioni.

« Per l'ammissione al posto di capo dell'Ufficio di amministrazione è prescritta, come titolo di studio, la laurea in economia e commercio »;

si propone di sostituire il seguente:

« Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi, è richiesta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ».

Dopo la parola « giurisprudenza » io aggiungerei: « o in scienze politiche ». Mi sembra che la laurea in scienze politiche sia un titolo equivalente alla laurea in giurisprudenza e a quella in economia e commercio.

Pongo allora in votazione l'articolo testé letto con l'aggiunta delle parole « o in scienze politiche ».

(È approvato).

Per l'articolo 13, del seguente tenore:

« La promozione del capo dell'Ufficio affari generali e del personale al grado 5° sarà con-

ferita dopo sei anni di permanenza nel grado 6°);

si propone il seguente nuovo testo:

« La promozione del Capo dei servizi amministrativi al grado 5° sarà conferita dopo sei anni di permanenza nel grado 6° ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dell'articolo 14:

« Il posto di capo dell'Ufficio di amministrazione sarà conferito mediante concorso per esami al quale potranno partecipare i segretari contabili di grado non inferiore al 9°, muniti dalla prescritta laurea.

« Nel caso che fra i segretari contabili non vi sia alcuno nelle condizioni previste dal comma precedente, il posto di capo dell'Ufficio di amministrazione potrà essere conferito mediante concorso per esami al quale potranno partecipare funzionari delle Amministrazioni dello Stato, in possesso della prescritta laurea e che siano di grado non inferiore al 9° dei ruoli dei gruppi A e B.

« Il capo dell'Ufficio di amministrazione conseguirà la promozione al grado 7° dopo quattro anni di permanenza nel grado 8°; quella al grado 6° dopo cinque anni di permanenza nel grado 7° »;

si propone la soppressione, per le ragioni che dianzi vi ho esposto.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 14.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 25:

« Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonché gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'articolo 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto, i seguenti posti:

a) due di gruppo B di grado non superiore al 9° nel ruolo della Biblioteca;

b) tre di gruppo B di grado non superiore al 9° nel ruolo dell'Ufficio di amministrazione;

c) cinque nel ruolo degli esperti (gruppo B) di grado non superiore al 9°;

d) due nel ruolo degli specialisti vari (gruppo C) di grado non superiore al 10°;

e) venti nel ruolo degli aiutanti (gruppo C) di grado non superiore al 10°.

Gli aspiranti ai concorsi previsti nel comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego sta-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

tale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

a) per i posti di gruppo *B* di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 9° e da cinque anni per il grado 10°;

b) per i posti di gruppo *C*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 10° da cinque anni per il grado 11° e da tre anni per il grado 12°.

Si propone di sostituirlo con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonché gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'articolo 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto, i seguenti posti:

a) cinque di grado 11° nel ruolo del gruppo *A* dei servizi amministrativi;

b) due di grado non superiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* della Biblioteca;

c) tre di grado non superiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* dei servizi amministrativi;

d) sette di grado non superiore al 9° nel ruolo degli esperti (gruppo *B*);

e) venti di grado non superiore al 10° nel ruolo degli aiutanti tecnici e preparatori (gruppo *C*) di cui quattordici aiutanti tecnici e sei preparatori;

f) due di grado non superiore al 10° nel ruolo degli specialisti vari (gruppo *C*);

g) venti di grado non superiore al 10° nel ruolo degli aiutanti (gruppo *C*).

« Gli aspiranti ai concorsi previsti dal comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

a) per i posti di gruppo *A*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno un anno e avere conseguito la laurea da almeno due anni;

b) per i posti di gruppo *B*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 9°, da almeno cinque anni per il grado 10° e da almeno un anno per il grado 11°;

c) per i posti di gruppo *C*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 10°, da almeno cinque anni per il grado 11° e da almeno un anno per il grado 12°.

« Ai concorsi predetti per i posti di gruppo *B* nel ruolo dei servizi amministrativi, potrà partecipare anche il personale che abbia prestato servizio non specifico per il periodo minimo stabilito per ciascun grado, ai termini del comma precedente, lettera *b*), purché sia in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

« I periodi di servizio, di cui ai precedenti commi, debbono essere compiuti alla data del relativo bando di concorso ».

Qui si tratta semplicemente di un riordinamento dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34:

« A favore del capo dell'Ufficio di amministrazione o di altro funzionario dello stesso ruolo potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'Istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo dell'Ufficio di amministrazione sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto ».

Di esso si propone la sostituzione con il seguente:

« A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto ».

Anche a questo proposito devo aggiungere che si tratta di norme comuni di ordinaria amministrazione.

Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo testé letto.

(È approvata).

È necessario ora, date le modificazioni che abbiamo approvato ai precedenti articoli, apportare alcune variazioni ai numeri 11, 12 e

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

13 della tabella allegata al decreto legislativo n. 811, attualmente così redatti:

11. — UFFICIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
(Gruppo A)

Grado		Numero dei posti
6°-5°	Capo dell'ufficio	1
7°	Capi sezione	2
8°	Segretari capi	2
9°	Primi segretari	3
11°-10°	Vice segretari e segretari	3
		<u>11</u>

12. — UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
(Gruppo A)

Grado		Numero dei posti
8°-6°	Capo dell'ufficio	1

(Gruppo B)

7°	Segretari contabili capi	2
8°	Segretari contabili principali	2
9°	Primi segretari contabili	3
11°-10°	Vice segretari contabili e segretari contabili	4
		<u>11</u>

13. — PERSONALE COMUNE
AI VARI LABORATORI ED UFFICI

a) *Esperti.*

(Gruppo B)

Grado		Numero dei posti
7°	Esperti capi	2
8°	Esperti principali	3
9°	Primi esperti	3
11°-10°	Esperti aggiunti ed esperti	4
		<u>12</u>

b) *Preparatori.*

(Gruppo C)

9°	Primi preparatori	8
10°	Preparatori	10
11°	Preparatori aggiunti	16
12°	Vice preparatori	16
		<u>50</u>

c) *Specialisti vari.*

(Gruppo C)

Grado		Numero dei posti
12°-9°	Fotografi	2
12°-9°	Microfotografi	2
12°-9°	Operatori cinematografici	2
12°-9°	Disegnatori	2
		<u>8</u>

d) *Aiutanti.*

(Gruppo C)

9°	Aiutanti capi	3
10°	Aiutanti principali	5
11°	Primi aiutanti	10
12°	Aiutanti	10
		<u>28</u>

e) *Personale subalterno specializzato.*

	Sorveglianti capi	2
	Sorveglianti	20
	Agenti tecnici	20
		<u>42</u>

f) *Personale subalterno.*

Grado		Numero dei posti
	Uscieri capi	5
	Uscieri	9
	Inservienti	4
		<u>18</u>

Si propongono le seguenti modificazioni:

« I ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità di cui ai numeri 11 e 12 della tabella allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, sono sostituiti dai seguenti:

11. — SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Gruppo A)

Grado		Numero dei posti
6°-5°	Capo dei servizi	1
7°	Capi sezione	2
8°	Segretari capi	3
9°	Primi segretari	3
11°-10°	Vice segretari e segretari	3
		<u>12</u>

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

(Gruppo B)		Numero dei posti
Grado		
7°	Segretario contabile capo . . .	1
8°	Segretari contabili principali . .	3
9°	Primi segretari contabili . . .	3
11°-10°	Vice segretari contabili e segretari contabili	4
		11

L'intestazione dei ruoli di cui al numero 13 della citata tabella è così modificato:

12. — PERSONALE COMUNE
AI VARI LABORATORI E SERVIZI

Il ruolo dei preparatori (gruppo C) di cui alla lettera b) del numero 12 della citata tabella è sostituito dal seguente:

b) AIUTANTI TECNICI E PREPARATORI

(Gruppo C)

1°) *Aiutanti tecnici.*

Grado		Numero dei posti
9°	Aiutanti tecnici capi	4
10°	Aiutanti tecnici principali	5
11°	Primi aiutanti tecnici	8
12°	Aiutanti tecnici	8
		25

2°) *Preparatori.*

9°	Primi preparatori	4
10°	Preparatori	5
11°	Preparatori aggiunti	8
12°	Vice preparatori	8
		25

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Tutte le modificazioni, testé approvate, saranno contenute nel consueto articolo 1. Viene ora una nuova disposizione che, trattandosi di norma operante *ex-novo*, darà luogo ad un articolo 2.

La pongo in votazione nel seguente testo:

«Per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, l'Istituto superiore di sanità potrà valersi dell'opera di persone estranee

all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilito, e ove occorra, modificato, il numero delle persone da utilizzare ai sensi del comma precedente, entro i limiti dei fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il relativo trattamento economico, che non potrà in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado 4°, è determinato con singoli decreti da adottarsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ove le persone indicate al primo comma siano adibite per servizi fuori sede, avranno titolo alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per le missioni compiute dal personale di ruolo del grado di assimilazione, che sarà indicato nello stesso decreto di incarico ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la seguente disposizione transitoria:

« L'attuale capo dell'Ufficio affari generali e del personale e l'attuale capo dell'Ufficio di Amministrazione sono collocati nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi con lo stesso grado ed anzianità di grado rivestiti all'atto del collocamento ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030: Riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica. (520-32).

MARTINO GAETANO. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-32.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844: Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. (520-29).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Titomanlio Vittoria di stralciare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-29.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (Parere alla I Commissione permanente). (975).

PRESIDENTE. È stato chiesto alla nostra Commissione un parere sul disegno di legge n. 975, concernente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, disegno di legge che è attualmente all'esame della I Commissione permanente. Perché il parere sia approfondito, io pregherei l'onorevole Molinaroli di voler riferire in merito in una delle prossime sedute, in modo da poter trasmettere il parere stesso alla I Commissione.

MOLINAROLI. Sta bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni

del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici » (520-27):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1517, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici della Amministrazione finanziaria » (520-28):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (520-30):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Almirante, Ambrosini, Amendola Pietro, Angelini, Angelucci Nicola, Basile, Belliardi, Cappugi, Carpano Maglioli, Cerabona, Codacci Pisanelli, Corbi, De' Cocci, De Michele, Emanuelli, Fabriani, Ferraris, Germani, Giordani, Marengi, Martino Gaetano, Molinaroli, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Resta, Spoleti e Truzzi.

Sono in congedo:

Borioni, Dossetti.

La seduta termina alle 10,30.